

Allegato B rep.6738/4410 Notaio Pittiani Caterina
STATUTO FONDAZIONE MUSEKE ETS

ART. 1

E' costituita una Fondazione avente le caratteristiche di ente del terzo settore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. denominata "Fondazione Museke ente del terzo settore". di seguito semplicemente "Fondazione". La Fondazione assume nella propria denominazione la locuzione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. La Fondazione ha l'obbligo di fare uso della indicazione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, ispirandosi all'impegno e alla generosità della fondatrice Enrica Lombardi (1933-2015), esercita la propria attività, in Italia e all'estero, principalmente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

La Fondazione fissa la propria sede in Brescia Via Fratelli Lombardi n. 2.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie la cui organizzazione e il cui funzionamento potranno essere disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 2

La Fondazione, che ispira il suo agire ai principi della carità cristiana, con atteggiamento di ascolto e attenzione ai valori culturali e spirituali dell'altro, ha per scopo:

- la realizzazione e/o il supporto di iniziative finalizzate alla promozione umana nell'ambito delle strategie di sviluppo delle aree a risorse limitate nei settori sanitario, sociale, educativo, formativo, agricolo, energetico e comunque in ogni settore che possa direttamente o indirettamente contribuire a migliorare le condizioni di vita e di istruzione delle popolazioni svantaggiate;
- la promozione delle persone più deboli e indigenti, nel pieno rispetto delle loro identità etniche, culturali e religiose, favorendo e incentivando l'autoresponsabilizzazione e lo spirito di iniziativa personale;
- la formazione e la promozione di persone disponibili a condividere esperienze e progetti con i soggetti più bisognosi e ad approfondire il confronto e la condivisione fra realtà quotidiane e condizioni di vita nei paesi a sviluppo avanzato e in quelli a risorse limitate;
- la realizzazione e la gestione di attività sociali, culturali ed economiche quali centri di formazione scolastica e professionale, borse di studio, strutture per l'ospitalità e l'assistenza a favore delle persone più deboli e bisognose, privilegiando progetti che prevedano la partecipazione, sia nella fase preparatoria che in quella attuativa, delle persone

cui gli stessi sono destinati.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017 la Fondazione potrà svolgere in via principale le seguenti attività che sono considerate attività istituzionali di interesse generale:

- 1) Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- 2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 5) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 6) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

ART. 3

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione può:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, l'assunzione di prestiti e mutui;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di strutture assistenziali, residenziali e sociali;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed ogni altra iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) promuovere, assumere e/o partecipare all'ideazione, alla redazione, all'attuazione e alla direzione di programmi e progetti integrati di cooperazione allo sviluppo;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni attività e/o operazione anche finanziaria utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione, nei limiti ex lege previsti, potrà esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2) dello Statuto purché secondarie e strumentali alle stesse.

ART. 4

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità ed è costituito: - dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori; - dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonchè da persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori; - dai redditi del patrimonio eventualmente non immediatamente utilizzati per le attività statutarie.

ART. 5

Per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- contributi ed elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi dell'attività di raccolta fondi e ricerca finanziamenti per implementare le proprie attività.

ART. 6

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio generale;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

Il Consiglio generale è formato da almeno 15 (quindici) consiglieri nominati per la prima volta con l'atto costitutivo, il cui mandato si estende a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

Per la elezione a nuovo consigliere è necessario che la candidatura sia proposta da almeno tre consiglieri in carica e che venga approvata dal Consiglio generale stesso.

Se viene meno il numero minimo dei consiglieri, quelli restanti debbono provvedere alla tempestiva reintegrazione del Consiglio generale (entro i 6 mesi successivi). Se non vi provvedono nel

termine dei 6 mesi successivi, vi provvede il Comitato direttivo.

In caso di inadempimento da parte del Comitato direttivo, la Fondazione si scioglie.

L'incarico di consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

ART. 8

Al Consiglio generale compete:

- a. modificare lo Statuto, su proposta del Presidente, con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri;
- b. approvare i regolamenti, gli orientamenti programmatici, il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo;
- c. procedere alla nomina del Presidente, dei componenti il Comitato direttivo, ivi compreso il Tesoriere, dei propri membri, nonché dell'Organo di controllo;
- d. garantire la coerenza dell'azione degli organi esecutivi con le finalità statutarie;
- e. deliberare sugli argomenti e sugli atti che gli siano sottoposti dal Comitato direttivo.
- f. individuare le attività diverse di cui all'articolo 3 ultimo comma del presente Statuto.

A ciascun Consigliere compete il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20.

ART. 9

Il Consiglio generale, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni volta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di quindici giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio generale sono valide, in prima convocazione, se è presente personalmente o a mezzo delega la maggioranza dei membri che lo compongono e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La delega deve essere scritta e può essere conferita solo ad un altro consigliere, anche se membro del Comitato direttivo. Ciascun consigliere non può ricevere più di due deleghe. Per le delibere relative all'approvazione dei bilanci la delega non può essere conferita ad un membro del comitato direttivo.

Fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello statuto, per le quali la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) di cui all'art.8 lett.a) va calcolata sul numero complessivo dei consiglieri compresi gli assenti, per tutti gli altri casi le deliberazioni sono approvate a maggioranza

assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive comporta la decadenza dall'incarico di consigliere.

ART. 10

Il Comitato direttivo si compone del Presidente e di altri sei membri, tra questi il Tesoriere, nominati, dal Consiglio generale su proposta del Presidente, tra i propri membri.

I membri del Comitato direttivo durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per un ulteriore mandato triennale. Decorso un triennio senza incarico direttivo, possono nuovamente essere rinominati.

In caso di cessazione dall'incarico di membro del Consiglio generale cessa automaticamente anche quello di membro del Comitato direttivo.

Il venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei membri del comitato direttivo comporta automaticamente la decadenza dell'intero organo con conseguente cessazione di ogni incarico per i suoi componenti. In tal caso, entro i successivi due mesi, il Consiglio Generale provvederà alla nomina dei membri del nuovo Comitato Direttivo e del Presidente. Alla convocazione del Consiglio Generale provvede con urgenza l'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'incarico di consigliere membro del Comitato direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 11

Il Comitato direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo statuto ad altri organi. Può costituire organi, anche collegiali, consultivi e di lavoro; nominare, salvo ratifica consigliare, componenti del Consiglio a copertura di incarichi eventuali vacanti.

Le adunanze del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive comporta la decadenza dall'incarico di membro del Comitato direttivo.

I verbali delle deliberazioni delle assemblee del Consiglio generale ed i verbali delle deliberazioni del Comitato direttivo sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro e sottoscritti dal Presidente e almeno da un altro componente del Comitato.

ART. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso

i terzi ed in giudizio e può nominare delegati e procuratori, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio generale tra i propri membri.

Il Presidente mantiene l'incarico per tre anni e può essere rieletto per ulteriori mandati triennali, purchè questi non vengano svolti più di due volte consecutivamente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio generale ed il Comitato direttivo.

Il Presidente propone le persone da nominare quali componenti il Comitato direttivo.

Il Presidente, coadiuvato da un Segretario di sua nomina, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quando occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo prima possibile a ratifica del Comitato direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri e relative limitazioni, ne fa le veci il Vice Presidente nominato dal Comitato direttivo tra i propri membri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 13

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio generale tra i membri del Consiglio stesso.

Il Tesoriere mantiene l'incarico per tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

È di diritto membro del Comitato direttivo.

Il Tesoriere esercita le deleghe ricevute in ambito amministrativo e finanziario dal Comitato direttivo con potere di firma su conti correnti bancari e postali.

Al Tesoriere non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Fondazione, da documentarsi e autorizzarsi da parte del Comitato direttivo.

ART. 14

Il Comitato direttivo può nominare un Segretario determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico, retribuzione ed eventuali collaboratori. Salvo diverse direttive del Presidente il Segretario ha l'incarico di collaborare:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Segretario cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo ed è responsabile, in collaborazione con il Presidente, del buon andamento dell'amministrazione.

ART. 15

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Nel secondo caso è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il numero dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito dal Consiglio Generale che provvede alla loro nomina anche fra coloro che non fanno parte dello stesso Consiglio Generale.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica, e sono rieleggibili. Gli stessi devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, "composizione del collegio sindacale" comma II, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 "cause di ineleggibilità e decadenza" del codice civile e, a tal fine, amministratori sono considerati i soli componenti del Comitato direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Comitato direttivo notizie sull'andamento delle attività o su determinati progetti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso nella misura prevista dall'Albo di appartenenza del professionista nominato. In mancanza, il compenso potrà essere fissato all'atto della nomina e della conseguente accettazione dell'incarico.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/17, all'Organo di controllo è affidata l'attività

di revisione legale dei conti; in tal caso esso dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione del Consiglio generale entro il mese di aprile e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nei casi previsti dalla legge, il Comitato Direttivo deve predisporre, entro lo stesso termine previsto per il bilancio consuntivo, il Bilancio Sociale ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs 117/2017.

ART. 17

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle diverse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge od effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e/o perseguano esclusivamente fini di solidarietà sociale esercitando senza scopo di lucro attività analoghe a quelle svolte dalla Fondazione.

ART. 18

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio generale provvederà alla nomina di tre Liquidatori che, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 (ove istituito) , e salva diversa destinazione imposta dalla legge, devolgeranno il patrimonio della Fondazione ad altri enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge.

ART. 20

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee del Consiglio generale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (tenuto a cura dell'organo direttivo);
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali (tenuto a cura dell'organo di riferimento);

c) il registro dei volontari.

Tutti i consiglieri hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo direttivo.

Art. 21

Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione della Fondazione al RUNTS con efficacia dal 1° gennaio 2026

F.to Roberto Lombardi

F.to Caterina Pittiani Notaio L.S.